



CONSORZIO
DI BONIFICA
DEL SANNIO
ALIFANO

Viale della Libertà, 61
81016 Piedimonte Matese (CE)
Codice Fiscale: 82000610616
Tel. 0823 911446
Fax: 0823 913993
Email: info@sannioalifano.it
PEC: sannioalifano@pec.it
www.sannioalifano.it

REGOLAMENTO DEL CATASTO CONSORTILE

Adottato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n°02/24 del 05.03.2024

INDICE

1. <u>Premessa</u>	3
2. <u>Oggetto</u>	3
3. <u>Contributi Consortili</u>	3
4. <u>Modalità di riscossione dei contributi</u>	4
4.1. <u>Riscossione tramite avviso e sollecito di pagamento</u>	4
4.2. <u>Riscossione tramite cartella di pagamento</u>	5
4.3. <u>Modalità di Ricorso:</u>	5
5. <u>Catasto consortile</u>	6
5.1. <u>Formazione del catasto</u>	6
5.2. <u>Aggiornamento</u>	6
5.3. <u>Gestione, conservazione e modalità di acquisizione delle richieste presentate dagli utenti</u>	7
5.3.1 <u>Variazioni riguardanti la proprietà</u>	7
5.3.1.1. <u>Richiesta di voltura</u>	7
5.3.1.2. <u>Richiesta di iscrizione a ruolo dell'erede in caso di decesso del contribuente</u>	8
5.3.1.3. <u>Richiesta di iscrizione a ruolo degli affittuari.</u>	8
5.3.1.4. <u>Richiesta di variazione intestatario ruolo in caso di comproprietà</u>	8
5.3.2 <u>Variazioni Anagrafiche</u>	8
5.3.3 <u>Rimborsi e compensazioni</u>	8
5.3.4 <u>Richiesta rateizzazione</u>	9
6. <u>Provvedimenti di sgravio</u>	9
6.1. <u>Sgravi relativi ad errori materiali su richieste di pagamento volontarie (avvisi e solleciti)</u>	10
6.2. <u>Sgravi su cartelle di pagamento emesse dall'Agente di Riscossione</u>	10
6.3. <u>Sgravi a seguito di sentenze dell'Autorità Giudiziaria e sospensione giudiziale su ricorsi</u>	10
7. <u>Catasto irriguo</u>	11

1. Premessa

Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano è un Ente Pubblico Economico amministrato dai rappresentanti eletti da tutti i proprietari degli immobili che beneficiano dell'attività di bonifica idraulica e irrigazione. Il Consorzio è preposto alla tutela e alla valorizzazione del territorio rurale fondamentalmente esso:

- provvede allo smaltimento delle acque superficiali provenienti dai terreni e dagli insediamenti urbani tramite canali e manufatti idraulici;
- progetta ed esegue opere pubbliche di bonifica e di irrigazione per la sicurezza idraulica del territorio e la gestione della risorsa acqua principalmente per gli usi agricoli;
- provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate;
- svolge in collaborazione con altri Enti pubblici e privati interessati, attività e interventi finalizzati alla salvaguardia ambientale e alla difesa del suolo, a tutela del territorio e a favore di un suo razionale sviluppo economico e sociale.

Per l'adempimento ai propri fini istituzionali ha il potere d'imporre i contributi di bonifica ai proprietari di beni immobili sia agricoli che extragricoli che ricadono all'interno del Perimetro di Contribuenza, del Comprensorio di bonifica secondo la disciplina di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. n. 4/2003.

I contributi di irrigazione vengono imposti secondo le modalità definite nell'art. 3 del vigente regolamento irriguo approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 5 del 18.04.2012, fatta salva la deroga prevista all'art. 43 del medesimo regolamento.

2. Oggetto

Il catasto consortile è l'inventario degli immobili che ricadono all'interno del comprensorio e ricevono benefici dalle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.

Il presente Regolamento disciplina l'attività di formazione e aggiornamento sulla base dei dati forniti dall'Agenzia Entrate-Territorio e attraverso l'acquisizione di richieste presentate dagli utenti, nonché l'attività di emissione dei contributi consortili, di riscossione e rettifica dei ruoli in conseguenza di errori commessi durante la procedura di formazione dei ruoli stessi.

3. Contributi Consortili

I contributi sono determinati in base al vigente Piano di Classifica, ossia lo strumento che individua e quantifica i benefici derivanti agli immobili dall'attività consortile e stabilisce i criteri di ripartizione.

I contributi di bonifica sono oneri reali che gravano sulla proprietà e, pertanto sono posti a carico direttamente degli immobili ricadenti all'interno del perimetro di contribuenza, per la loro salvaguardia e non alle singole persone fisiche, eventualmente comproprietarie. Conseguentemente, ai sensi del combinato disposto tra gli art. 21 del R.D. 215/1933, art. 7 del R.D. 1572/1931 e art. 50 del D.P.R. 645/1958, non è possibile provvedere alla ripartizione della quota di proprietà, frazionando il tributo, in quanto il bene immobile è considerato, in questo caso, bene giuridicamente indiviso.

Si tratta quindi di obbligazioni indivisibili regolate, ai sensi dell'art. 1317 codice civile, dalle stesse norme disciplinanti le obbligazioni solidali (art. 1292 e ss. c.c.), con la conseguenza che ogni debitore è obbligato ad adempiere per intero la prestazione al creditore (con la possibilità, per colui che ha pagato l'intero di rivalersi sugli altri condebitori, per la parte spettante a ciascuno di essi, ex art. 1299 codice civile. In pratica, colui che riceve l'avviso ha comunque diritto di rivalsa sugli altri comproprietari per il rimborso delle quote di loro spettanza).

Considerata la natura di obbligazioni indivisibili, in caso di comproprietà di un bene, i relativi contributi consortili vengono imposti ad uno solo dei comproprietari.

Allo stesso modo, in caso di compravendita nel corso dell'anno, i contributi consortili non possono essere ripartiti tra venditore e acquirente in funzione del periodo di possesso e vengono imposti in testa al titolare iscritto nel catasto consortile al momento dell'emissione dei ruoli.

Il soggetto passivo del contributo è il titolare del diritto di proprietà. Sono altresì tenuti al pagamento del contributo l'enfiteuta (art. 964 c.c.) e i titolari del diritto di superficie (artt. 952 e 965 c.c.).

Nel caso di usufrutto il soggetto passivo è il nudo proprietario. Con richiesta scritta firmata dal nudo proprietario e dall'usufruttuario il tributo può essere richiesto all'usufruttuario stesso.

Per quanto riguarda la comproprietà: il contributo viene imposto al proprietario che possiede la quota maggiore di proprietà, nel caso di comproprietari con quote uguali, il contributo è a carico del primo intestatario della ditta utilizzando come

principio l'età anagrafica più giovane e la reperibilità (*si consideri il caso di soggetti con dati anagrafici incompleti o irreperibili come i residenti all'estero*)

La suddivisione dei contributi può avvenire solo in caso di scioglimento della comproprietà sancita con idonei frazionamenti catastali e/o atti di trasferimento o dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, salvo la possibilità di modificare il destinatario a cui indirizzare i tributi, sempre per l'intero, dietro richiesta sottoscritta sia dal nuovo che dal precedente intestatario.

Per quanto riguarda gli immobili oggetto di espropriazione, il contributo è a carico dell'espropriando fino all'emanazione del decreto di espropriazione che viene reso pubblico verso terzi con la trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate – Territorio.

Pertanto, anche se il terreno è stato occupato dall'Ente espropriante ed indennizzato, continua a rimanere di proprietà dell'espropriando fino a tale data. L'espropriando riceve, per la mancata disponibilità del bene, una indennità di occupazione, pertanto il verbale di cessione volontaria non costituisce titolo per la variazione catastale.

Sono tenuti al pagamento oltre alle persone fisiche e giuridiche anche lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza (art. 11 del R.D. n. 215/1933 e art. 860 c.c.).

4. Modalità di riscossione dei contributi

Il Consorzio, con l'approvazione del bilancio preventivo annuale, assegna le risorse finanziarie (spese) per lo svolgimento del servizio di Bonifica, del servizio di Irrigazione quota manutenzione e del servizio di Irrigazione quota esercizio e, attraverso le metodologie individuate nel vigente Piano di Classifica, procede al riparto delle spese stesse e al calcolo del "Ruolo di contribuenza" che rappresenta l'elenco dei consorziati e le somme da essi dovute. I contributi richiesti ai consorziati sono distinti in:

- contributi di bonifica e miglioramento fondiario (*codice 630*), sono posti a carico dei proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio di bonifica iscritti nel catasto consortile;
- contributi di manutenzione irrigua (*codice 642*), sono posti a carico dei proprietari di immobili serviti dalla rete irrigua consortile indipendentemente dall'utilizzazione della stessa;
- contributi di irrigazione effettiva (*codice 750*), riferito alle spese di esercizio e di distribuzione della risorsa idrica, sono posti a carico dei richiedenti il servizio irriguo, sia esso proprietario del fondo o conduttore o affittuario del medesimo, ovvero titolare di diritti reali provati per mezzo di documentazione ritenuta idonea dal Consorzio.

L'Ufficio preposto trasmette all'Amministrazione le risultanze delle elaborazioni e l'elenco dei ruoli per l'approvazione da parte della Deputazione Amministrativa, ai sensi dell'art.15, lettera h) dello Statuto, che autorizza la stampa e la spedizione degli avvisi di pagamento.

L'avviso di approvazione dei ruoli di contribuenza viene pubblicato sul BURC e agli albi pretori dei Comuni di contribuenza a cura dell'Area Amministrativa dell'Ente.

Il Consorzio, pur essendo abilitato ad effettuare la riscossione dei contributi direttamente a mezzo RUOLO attraverso l'Agente della Riscossione, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 del decreto legislativo n. 46 del 1999, allo scopo di agevolare l'utente e non gravarlo fin da subito con gli ulteriori oneri di riscossione, provvede ad effettuare la riscossione dei contributi consortili in due fasi: la prima cosiddetta "volontaria" o "bonaria" mediante l'invio degli avvisi di pagamento per posta ordinaria e successivo sollecito per raccomandata a/r. la seconda cosiddetta "coattiva" mediante l'iscrizione a ruolo attraverso l'Agente della Riscossione.

4.1. Riscossione tramite avviso e sollecito di pagamento

La riscossione delle somme iscritte a ruolo, viene effettuata direttamente dall'Ente attraverso la "riscossione volontaria" mediante l'emissione di AVVISI DI PAGAMENTO inviati ai contribuenti con posta ordinaria o posta elettronica se richiesto dal contribuente.

Gli importi di contribuenza fino alla soglia di € 100,00 vengono riscossi con rata unica, quelli di importo superiore a € 100,00, oltre che con rata unica, vengono riscossi in tre rate.

L'importo della predetta soglia e il numero delle rate possibili, per gli importi superiori a essa, potranno subire variazioni con apposita deliberazione della Deputazione Amministrativa all'atto dell'approvazione dei ruoli di contribuenza.

A partire dal ruolo 2021 il Consorzio utilizzerà il sistema di pagamento elettronico **paGoPA** realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

Il bollettino paGoPa può essere pagato:

- presso gli sportelli di Banche, Uffici Postali, oppure Ricevitorie, Tabaccai, punti vendita Sisal o Lottomatica, Bancomat attraverso circuito CBILL o pagoPA
- direttamente dal portale del Consorzio "pagamento contributi" registrandosi o inserendo il codice fiscale e il codice avviso presente nel bollettino pagoPA
- tramite home banking attraverso circuito CBILL o pagoPA
- tramite App IO su smartphone o tablet
- direttamente al consorzio tramite POS con carta di credito o pago bancomat

Non saranno ammessi pagamenti con bonifici bancari tramite IBAN: tutti i bonifici dovranno essere effettuati attraverso i servizi CBILL o MYBANK.

Con il sistema pagoPA non è possibile effettuare pagamenti difforni da quelli richiesti dal Consorzio e neanche di effettuare doppi pagamenti.

In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente può richiedere un duplicato direttamente all'Ufficio Catasto presso la sede dell'Ente oppure tramite e-mail al seguente indirizzo (catasto@sannioalifano.it) o contatto telefonico (tel. 0823-911446).

Il mancato o parziale pagamento dell'avviso di pagamento entro la scadenza indicata, anche per causa non imputabile al contribuente (ad esempio per un disguido postale), comporta l'invio tramite raccomandata A/R o PEC di un SOLLECITO DI PAGAMENTO (rata unica) di importo pari al contributo non versato, oltre eventuali interessi e spese amministrative e di notifica sostenute dall'Ente. Qualora nel frattempo si fosse provveduto, in ritardo, al saldo dell'importo indicato nell'avviso, gli eventuali interessi e le spese amministrative e di notifica saranno comunque dovute.

Non si assicura il buon fine dei pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle indicate nell'avviso/sollecito di pagamento.

Non sono ammessi pagamenti parziali non autorizzati. Eventuali pagamenti parziali saranno considerati in acconto rispetto all'importo totale dell'avviso/sollecito di pagamento.

4.2. Riscossione tramite cartella di pagamento

Esaurita la fase di riscossione volontaria a mezzo avvisi e solleciti di pagamento, l'Ufficio preposto provvede ad effettuare la rendicontazione del ruolo emesso, dalle cui risultanze emergerà l'elenco dei ruoli non incassati in tutto o in parte che saranno riscossi a mezzo ruolo da parte dell'Agente della Riscossione.

Gli importi residui non pagati, derivanti dalla rendicontazione di chiusura della fase di riscossione volontaria, saranno gravati di una "sanzione amministrativa pecuniaria" pari al 10% dello stesso debito, sanzione adeguata al minimo di € 10,00 (oltre all'aggio e agli ulteriori oneri imposti dall'Agente di Riscossione)

Le minute di ruolo vengono inviate ad Agenzia Entrate Servizio Riscossione per l'elaborazione del ruolo coattivo, che viene restituito al Consorzio per l'approvazione e per l'apposizione del visto di esecutività.

I frontespizi sottoscritti dal legale rappresentante del Consorzio sono restituiti all'Agenzia Entrate Servizio Riscossione entro il termine indicato in essi.

Con l'iscrizione a ruolo, il Consorzio di bonifica incarica l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di richiedere il pagamento al contribuente attraverso l'invio della cartella di pagamento e conseguenti successive azioni esecutive consentite dalla normativa in caso di mancata riscossione.

La notifica della cartella di pagamento viene effettuata al domicilio fiscale del contribuente.

Le ditte individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici, ricevono le notifiche delle cartelle di pagamento esclusivamente tramite PEC.

Nella cartella è indicato l'importo a ruolo, gli aggi/oneri/compensi di riscossione, gli eventuali interessi, sanzioni e altre spese. Per ciascun ruolo è indicato l'Ente impositore e i relativi contatti, oltre le informazioni aggiuntive che giustificano la richiesta contributiva, il calcolo dei tributi ed il dettaglio degli immobili oggetto di contribuzione.

4.3. Modalità di Ricorso:

Qualora ne ricorrano le circostanze il contribuente può produrre ricorso avverso il pagamento dei ruoli consortili.

Contro l'avviso di pagamento:

- per errori materiali: direttamente alla Deputazione Amministrativa del Consorzio (art.112 R.D. 8/5/1904, n.368).

Contro la cartella di pagamento:

- *per errori materiali*: direttamente alla Deputazione Amministrativa del Consorzio (art.112 R.D. 8/5/1904, n.368);
- *per impugnative sulla sussistenza dell'obbligo contributivo*: Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio (art.2 D.Lgs. n.546/1992 come modificato dall'art.12 L. 448/2001) entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale;
- *per impugnative concernenti l'ammontare del contributo e quindi i provvedimenti per la disciplina della determinazione della misura del contributo*, il ricorso va proposto al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge.

5. Catasto consortile

5.1. Formazione del catasto

Il catasto consortile individua gli immobili situati nell'ambito del comprensorio che ricevono benefici dalle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. Nel catasto consortile le proprietà sono registrate con il cognome e nome o ragione sociale, dei rispettivi titolari dei diritti reali di godimento, il relativo codice fiscale, la superficie, i fogli, i mappali e quanto altro necessario per l'identificazione della contribuenza, così come risultante dall'intestazione catastale presso l'Agenzia delle Entrate-Territorio.

Inoltre, in luogo del proprietario e con l'assenso del medesimo, sempre che lo richiedano, possono essere iscritti nel catasto consortile gli affittuari o usufruttuari dei terreni qualora, per obbligo risultante dal contratto di affitto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.

5.2. Aggiornamento

L'aggiornamento massivo della banca dati consortile viene eseguita direttamente dal Consorzio con cadenza annuale, tramite i dati provenienti dall'Agenzia delle Entrate - Territorio .

Gli aggiornamenti vengono normalmente richiesti alla data del 15 gennaio di ogni anno per consentire di registrare tutte le variazioni di proprietà intervenute nel precedente anno. Pertanto le variazioni di proprietà registrate all'Agenzia delle Entrate dopo tale data producono effetto solo a partire dall'anno successivo, fatta eccezione per gli utenti che segnalano direttamente al Consorzio, trasmettendo idonea documentazione probante, le variazioni riguardanti la proprietà, registrate o volturate dopo la data del 15 gennaio ma entro la data del 28 febbraio.

Ne deriva che, per la formazione del nuovo ruolo di contribuenza, si tiene conto della titolarità risultante presso l'Agenzia delle Entrate - Territorio al 15 gennaio e delle segnalazioni pervenute al protocollo dell'Ente inderogabilmente entro il 28 febbraio.

Di conseguenza, in caso di trasferimento di proprietà eseguito o comunicato dopo tali date, il ruolo viene recapitato al vecchio proprietario, che è obbligato a adempiere per intero ed eventualmente chiedere il rimborso al nuovo proprietario per la quota parte relativa al periodo di possesso (artt. 1299 e 1317 del C.C.).

Come precisato al punto 3, stante la natura di oneri reali e, quindi, di obbligazioni indivisibili, in caso di compravendita nel corso dell'anno, i contributi consortili non possono essere ripartiti tra venditore e acquirente in funzione del periodo di possesso e vengono imposti in testa al titolare iscritto nel catasto consortile al momento dell'emissione dei ruoli.

L'Ufficio Catasto può, qualora ne ricorrano le circostanze, può effettuare variazioni a seguito di accertamenti d'Ufficio sia riferite alla titolarità sia riferite agli attributi/indici dell'immobile presenti nella banca dati (es. superficie e/o consistenza, presenza o meno del servizio irriguo, presenza di pregressa sospensione d'ufficio, assenza degli indici, ulteriori errori e/o omissioni, ecc.).

Nel caso in cui le predette incompletezze in banca dati abbiano comportato la mancata riscossione di tutti o parte dei contributi dovuti, l'Ufficio provvede a recuperare detti tributi in testa all'effettivo intestatario, anche per più anni arretrati, entro il termine di prescrizione quinquennale.

Resta fermo che i termini stabiliti nel presente articolo o richiamati negli articoli successivi di questo stesso Regolamento ovvero indicati, con medesimo significato, negli altri Regolamenti di amministrazione dell'Ente, possono essere modificati dalla Deputazione Amministrativa in funzione delle scadenze dei ruoli di contribuenza fissati dal Consiglio dei delegati con l'approvazione del bilancio di previsione.

5.3. Gestione, conservazione e modalità di acquisizione delle richieste presentate dagli utenti

Fatto salvo quanto previsto al successivo art.7, i contribuenti sono tenuti a comunicare o richiedere tempestivamente e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno (per consentirne l'introduzione per il ruolo dell'anno in corso):

- le variazioni riguardanti la proprietà intervenute a seguito di:
 - ✓ volture della proprietà determinate da compravendite, successioni, donazioni, divisioni, espropri, ecc. ;
 - ✓ decesso del contribuente autocertificazione eredi;
 - ✓ richiesta di iscrizione nel catasto consortile degli affittuari di terreni qualora, per obbligo risultante dal contratto di affitto, siano tenuti a pagare il contributo consortile;
 - ✓ richiesta di variazione dell'intestataro del ruolo in caso di comproprietà;
- le variazioni anagrafiche.

È inoltre possibile inoltrare all'Ente

- richieste di rimborso o compensazione su doppi pagamenti;
- richieste di rateizzazioni.

Le istanze di cui sopra:

- possono essere presentate in carta semplice utilizzando l'apposita modulistica disponibile su sito del Consorzio (<https://www.sannioalifano.it/.....>) o richiedendola direttamente presso l'Ufficio Catasto del Consorzio sito in Piedimonte Matese (CE) al Viale della Libertà n. 61;
- devono inderogabilmente pervenire entro la data del **28 febbraio o altro termine fissato dalla Deputazione Amministrativa**, per poter essere introdotte nel ruolo dell'anno corrente, altrimenti la loro efficacia decorre dall'anno successivo a quello di presentazione;
- devono contenere i riferimenti anagrafici dei richiedenti, (*titolari dei diritti reali, legali rappresentanti delle persone giuridiche, eredi, affittuari ed altri soggetti provvisti di delega, procura notarile, ecc.*);
- devono essere compilate inserendo tutti i dati richiesti ed allegando la necessaria documentazione;
- devono contenere la dichiarazione sottoscritta di consenso al trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e succ. mod. ed integrazioni;
- possono essere spedite tramite servizio postale all'indirizzo di posta del Consorzio, oppure tramite email o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi (protocollo@sannioalifano.it / sannioalifano@pec.it), oppure consegnati a mano in orario di apertura dell'ufficio protocollo.

Al fine di facilitare i contatti tra utenza e Consorzio si raccomanda di indicare il contatto telefonico, nonché l'eventuale indirizzo e-mail e posta elettronica certificata dell'intestataro dell'avviso di pagamento.

Detti contatti saranno associati alle anagrafiche presenti nella banca dati consortile per costituire una mailing-list da utilizzare per l'invio in futuro degli avvisi di pagamento tramite canali elettronici, il tutto per ottimizzare il recapito della corrispondenza ed eliminare il mancato recapito causato dall'invio con canali tradizionali (Poste).

5.3.1 Variazioni riguardanti la proprietà

Come detto le variazioni riguardanti la proprietà vengono eseguite ogni anno dal Consorzio attraverso l'acquisizione dei dati catastali provenienti dall'Agenzia delle Entrate - Territorio. Il contribuente è comunque tenuto a comunicare le variazioni secondo le tipologie e modalità di seguito indicate. A tal proposito si invitano i contribuenti a verificare i dati contenuti nell'avviso di pagamento ed in caso di eventuali errori o inesattezze di comunicarlo direttamente al Consorzio.

Le richieste di variazione pervenute vengono protocollate e successivamente assegnate agli uffici competenti, i quali provvederanno ad eseguire i controlli necessari ad evasione dell'istanza ricevuta. L'esito dell'istruttoria viene comunicato all'utente con modalità elettronica (email- pec), in alternativa verranno utilizzati mezzi di comunicazione tradizionali (poste).

5.3.1.1. Richiesta di voltura

La domanda di voltura predisposta su idoneo modello disponibile sul sito del consorzio (<https://www.sannioalifano.it/.....>) viene presentata in caso di variazione della proprietà intervenuta a seguito di atto di compravendita, donazione, divisione, dichiarazione di successione, esproprio, ecc., ed è obbligatoria per tutti i trasferimenti di proprietà non seguiti da regolare

pubblicità immobiliare attraverso la trascrizione nei registri immobiliari e la voltura catastale nei termini e tempi previsti dalla normativa.

Nel caso in cui il diritto di piena proprietà è detenuto da un soggetto minorenni è obbligatorio trasmettere al Consorzio una richiesta di voltura con l'indicazione dei dati di uno dei genitori o di chi esercita la patria potestà a cui sarà intestato il ruolo di contribuzione al posto del minore.

Alla richiesta di voltura deve essere allegata una copia del titolo che ha determinato il passaggio di proprietà o, in alternativa, copia della visura catastale aggiornata ed allineata e, a corredo della stessa, copia del documento di riconoscimento del richiedente.

Nel caso di decesso senza eredi, il canone irriguo/tributo di bonifica può essere addebitato al conduttore del terreno, previa richiesta del conduttore stesso.

In caso di irreperibilità del proprietario per mancanza di aggiornamenti catastali (*ditte con soggetti privi di anagrafici completi, deceduti senza successione, abbandono del terreno, ecc.*) è consentito intestare il ruolo ad altro soggetto che ne detiene il possesso che ne faccia richiesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicando la motivazione.

5.3.1.2. Richiesta di iscrizione a ruolo dell'erede in caso di decesso del contribuente

L'erede deve dare comunicazione del decesso del contribuente iscritto a ruolo nel Consorzio, presentando, attraverso idoneo modello disponibile sul sito del consorzio (<https://www.sannioalifano.it/.....>), autocertificazione per essere iscritto nel ruolo consortile in sostituzione del defunto nella sua qualità, dichiarando inoltre i nominativi e i relativi diritti e quote di possesso degli altri coeredi.

5.3.1.3. Richiesta di iscrizione a ruolo degli affittuari.

In luogo del proprietario e con l'assenso del medesimo, sempre che lo richiedano attraverso idoneo modello (*richiesta di voltura*) disponibile sul sito del consorzio (<https://www.sannioalifano.it/.....>), possono essere iscritti nel catasto consortile gli affittuari dei terreni qualora, per obbligo risultante dal contratto di affitto, siano tenuti a pagare il contributo consortile. Se nel contratto di affitto non è prevista la clausola che prevede il pagamento del contributo consortile a carico dell'affittuario, è possibile produrre un'appendice al contratto stesso che definisce tale possibilità, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal proprietario e dall'affittuario.

5.3.1.4. Richiesta di variazione intestatario ruolo in caso di comproprietà

In caso di comproprietà è possibile variare l'intestatario del ruolo, la richiesta, presentata con apposito modello disponibile sul sito del consorzio (<https://www.sannioalifano.it/.....>), deve essere firmata da tutti i contitolari dei diritti reali sull'immobile, oppure dalla maggioranza degli intestatari, allegando copia dei documenti di riconoscimento.

In alternativa, per venire incontro alle esigenze dei contribuenti, con accordo tra le parti interessate è possibile chiedere, la divisione del ruolo in più quote con attribuzione ai singoli comproprietari sempre di intere particelle catastali anche se non corrispondenti alle effettive quote di proprietà, motivando tale richiesta (*es: conforme a situazione bonaria di possesso nelle more che si proceda alla futura divisione*). Gli importi derivanti dalla singola ripartizione devono essere superiori a € 12,00.

5.3.2 Variazioni Anagrafiche

Anche se il Consorzio provvede annualmente all'inserimento degli indirizzi delle nuove anagrafiche e a verificare ed eventualmente aggiornare gli indirizzi relativi alla corrispondenza non recapitata e restituita al mittente per ragioni varie, il contribuente è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione di indirizzo.

Qualora si rilevano inesattezze o dati mancanti (*in particolar modo il numero civico*) sull'indirizzo riportato nell'avviso di pagamento, è necessario comunicare il dato corretto utilizzando il modulo disponibile sul sito del consorzio (<https://www.sannioalifano.it/.....>) oppure inviando una semplice mail all'indirizzo catasto@sannioalifano.it.

È possibile farsi recapitare l'avviso di pagamento presso altro domicilio o persona.

Per i residenti all'estero è consigliato fornire un indirizzo in Italia presso una persona di fiducia. Tale variazione una volta acquisita potrà essere modificata dietro richiesta del contribuente.

5.3.3 Rimborsi e compensazioni

Nel caso in cui il consorziato effettui un errato pagamento volontario tramite avviso o sollecito di pagamento in misura eccedente a quanto dovuto, è possibile richiedere al Consorzio il rimborso della somma eccedente versata.

La domanda di rimborso può essere avanzata esclusivamente per pagamenti eseguiti negli ultimi cinque anni.

La richiesta va presentata su apposito modello disponibile sul sito del consorzio (<https://www.sannioalifano.it/.....>) in cui sarà necessario riportare le coordinate IBAN su cui effettuare il bonifico di rimborso.

Sarà, inoltre, necessario allegare la documentazione probante l'avvenuto pagamento in eccedenza.

In alternativa al rimborso può essere richiesta la compensazione su posizioni ancora non pagate (*avviso o sollecito di pagamento*) oppure sul successivo ruolo di contribuenza che, per una mera questione contabile sarà inviato al contribuente con la richiesta dell'intera somma da pagare, e solo successivamente all'emissione del ruolo, l'ufficio provvederà ad eseguire la compensazione con relativo scarico del credito vantato e trasmettere al contribuente il nuovo bollettino di pagamento rettificato.

5.3.4 Richiesta rateizzazione

Il Consorzio potrà concedere in via del tutto eccezionale ulteriore rateizzazione sui pagamenti volontari (*avvisi e solleciti di pagamento*) rispetto alle rate già previste.

Per gli avvisi è possibile richiedere un numero di rate maggiori di quelle previste (*tre*) con importo minimo della singola rata € 100,00 e scadenza dell'ultima rata al 30 settembre.

Per i solleciti è possibile richiedere un numero massimo di 5 rate, importo minimo della singola rata € 100,00 e scadenza dell'ultima rata al 30 aprile.

La scadenza massima dell'ultima rata non può contrastare le norme previste nei regolamenti in vigore.

Per questo motivo la scadenza dell'ultima rata del ruolo bonario non può avvenire dopo il 30 aprile dell'anno seguente in modo da consentire agli utenti irrigui di usufruire del servizio e non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 41 del vigente Regolamento Irriguo che prevede la sospensione del servizio per gli utenti non in regola col pagamento dei contributi consortili.

Per le richieste di rateizzazione conformi alle ipotesi sopra rappresentate, si procederà alla concessione direttamente d'ufficio, mentre le eventuali richieste difformi (con riferimento ad es. al numero e alla scadenza delle rate, all'importo della rata minima, ecc.) verranno portate all'attenzione della Presidenza o Direzione Generale, che potrà decidere di volta in volta in base alle motivazioni presentate dal debitore.

Il mancato o ritardato pagamento di una rata entro la data di scadenza della successiva fa decadere automaticamente dal beneficio della rateizzazione.

La rateizzazione non sospende l'emissione del ruolo coattivo. Pertanto, anche coloro che, alla data di chiusura della fase di riscossione volontaria per l'elaborazione del coattivo, hanno in corso una rateizzazione, saranno inseriti automaticamente nel ruolo coattivo con l'importo residuo che, in caso di completo pagamento delle rate entro le scadenze previste sarà annullato mediante sgravio, in caso contrario la riscossione proseguirà a cura dell'Agente della Riscossione.

Non è possibile concedere rateizzazioni ai contribuenti che nell'anno precedente hanno chiesto una rateizzazione e non hanno rispettato le scadenze.

6. Provvedimenti di sgravio

Nel caso in cui l'Ufficio accerti la presenza di inesattezze nella formazione dei ruoli, provvede ad effettuare le dovute rettifiche in autotutela attraverso l'emissione di provvedimenti di sgravio.

Gli sgravi possono essere eseguiti sia a seguito di richiesta del contribuente, presentata su apposito modello disponibile sul sito del consorzio (<https://www.sannioalifano.it/.....>) senza la necessità di un ricorso formale, che a seguito di autonome verifiche effettuate dall'Ufficio.

I motivi di sgravio possono essere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: *intestazione errata, assenza del servizio irriguo, ruolo già pagato, superficie e/o consistenza errata, spese di notifica motivatamente non dovute, ecc.*

A seguito dello sgravio per "*intestazione errata*" l'Ufficio provvede a recuperare i ruoli sgravati in testa all'effettivo intestatario in occasione della successiva emissione utile.

In caso di "*intestazione errata*" è possibile riconoscere lo sgravio relativo per gli ultimi cinque anni dalla data della richiesta. Allo stesso modo il "*recupero*" in testa all'effettivo intestatario può essere effettuato entro i termini di prescrizione quinquennale.

Gli sgravi relativi alla causale “*non serviti dal servizio irriguo*” devono essere autorizzati dall’Ufficio Irrigazione che rilascia apposita attestazione vistata dal Direttore dell’Area Tecnico Agraria e trasmessa all’Ufficio Catasto, che provvederà ad eseguire lo sgravio, se previsto. Gli sgravi irrigui hanno effetto dall’anno in cui vengono richiesti, non possono essere retroattivi.

6.1. Sgravi relativi ad errori materiali su richieste di pagamento volontarie (avvisi e solleciti)

L’elenco degli sgravi relativi ai ruoli bonari mediante avvisi o solleciti di pagamento viene redatto a consuntivo insieme alla chiusura della fase di riscossione volontaria ed allegato alla relazione per l’approvazione del ruolo coattivo.

Nell’elenco vengono riportate tutte le anagrafiche dei contribuenti ai quali è stato riconosciuto uno sgravio, il tributo interessato, una sintetica descrizione e la causale. L’Ufficio Catasto per meglio comprendere l’entità effettiva degli sgravi ha classificato gli stessi in due sub categorie: *recuperati e non recuperati*.

In questo modo sarà possibile conoscere l’importo riferito alle due categorie e nel caso in questione considerare gli sgravi (*recuperati*) non come una perdita per il Consorzio in quanto queste somme vengono riscattate attraverso volture alle nuove ditte proprietarie.

6.2. Sgravi su cartelle di pagamento emesse dall’Agente di Riscossione

Se il contribuente ritiene che le somme indicate nella cartella di pagamento non siano dovute può chiedere all’Agente della Riscossione di far verificare all’Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. L’Agente della Riscossione sospende la riscossione e trasmette la richiesta all’Ente creditore che dovrà rispondere entro 220 giorni dalla ricezione dell’istanza.

La richiesta di sgravio, di verifica delle somme indicate o di sospensione della riscossione, può essere indirizzata anche direttamente al Consorzio il quale, ricorrendone le condizioni, provvede a verificare la richiesta e, nel caso si rendesse necessario, effettua la variazione direttamente sul portale telematico dell’Agente della riscossione.

Per la verifica dell’esito dei provvedimenti adottati dal Consorzio e degli atti consequenziali di competenza dell’Agente della Riscossione, il contribuente deve rivolgersi direttamente all’Agente della riscossione stesso.

Si fa presente, infine, che il Consorzio risponde del contributo richiesto, mentre l’Agente della riscossione risponde della procedura di riscossione del ruolo.

6.3. Sgravi a seguito di sentenze dell’Autorità Giudiziaria e sospensione giudiziale su ricorsi

Il contribuente che presenta ricorso contro una cartella di pagamento, può contemporaneamente produrre istanza di sospensione alla Commissione tributaria (*sospensione giudiziale*) fino all’esito del giudizio.

Se una cartella è stata dichiarata illegittima dalla Commissione tributaria, il contribuente ha diritto a ottenere lo sgravio totale o parziale dei contributi che, in caso di avvenuto pagamento, determinerà il rimborso degli stessi erogato direttamente dall’Agente di Riscossione.

I provvedimenti in questione verranno inoltrati dall’Ente creditore (Consorzio) all’Agente della Riscossione attraverso il portale telematico.

In entrambi i casi l’ufficio competente (*Ufficio Catasto*) per poter emettere un provvedimento di sgravio o sospensione conseguenti a decisione della Giustizia Tributaria, deve essere autorizzato tramite comunicazione dell’ufficio consortile competente per il contenzioso tributario, vistata dal Direttore dell’Area Amministrativa.

La comunicazione deve indicare il tipo provvedimento da mettere in atto (sospensione, sgravio totale o parziale, ecc.), con descrizione sintetica della motivazione. La valutazione del provvedimento è di diretta competenza dell’Area Amministrativa che è in possesso della documentazione completa riferita all’iter giudiziario, relativamente ad un determinato giudizio.

Allo stesso modo, nel caso in cui l’Amministrazione definisca transattivamente un contenzioso, sia di livello tributario che civile, che determina una variazione del ruolo, tale provvedimento deve essere notificato con le stesse modalità sopra indicate, all’Ufficio Catasto, che provvederà ad eseguire quanto indicato nel provvedimento.

Come già detto, gli sgravi vengono eseguiti direttamente dall'Ufficio Catasto sul portale dell'Agenzia delle Entrate – Servizio Riscossione e, periodicamente, al raggiungimento di un congruo numero di pratiche il medesimo Ufficio relaziona all'Amministrazione per i provvedimenti consequenziali di definitiva approvazione, producendo una tabella riepilogativa dove sono indicati gli importi complessivi dei discarichi effettuati, distinti per tipologia di tributo e l'elenco dettagliato degli sgravi per contribuente.

7. Catasto irriguo

La formazione dei ruoli di contribuenza irrigua si conforma alle pertinenti disposizioni contenute nel Regolamento irriguo vigente.

A valere quale integrazione del Regolamento Irriguo, i proprietari di immobili ricadenti all'esterno del Comprensorio Irriguo che intendono usufruire del servizio irriguo devono richiederlo utilizzando idoneo modello disponibile sul sito del consorzio (<https://www.sannioalifano.it/.....>).

La domanda istruita dall'ufficio irrigazione per la verifica della disponibilità idrica richiesta, deve essere autorizzata dalla Deputazione Amministrativa del Consorzio, così come previsto dall'art. 24 del Regolamento Irriguo. L'efficacia dell'autorizzazione decade con la chiusura della stagione irrigua. La fornitura idrica verrà autorizzata nella quantità e secondo la turnazione o programmazione prevista, il tutto come dettagliatamente indicato nel Regolamento irriguo.

Il Presente Regolamento si compone di numero 11 pagine numerate progressivamente dalla n°01 alla n°11 contenenti numero 7 articoli numerati progressivamente dal n°01 al n°07.

*** **

IL PRESIDENTE
Franco Della Rocca